

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3051

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASTELLUCCI

*Presentata l'8 febbraio 1971*

**Trattenimento in servizio dei dipendenti del catasto e dei servizi tecnici erariali che svolgono funzioni direttive**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro urgente esame intende ovviare, analogamente a quanto è stato disposto con le norme indicate dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, e prorogate con la legge 23 dicembre 1970, n. 1145, per il trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile, all'insufficienza numerica dei ruoli direttivi dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Nella stessa amministrazione infatti sono presentemente coperti soltanto 204 dei 480 posti in organico, e cioè appena il 42 per cento della carriera tecnico-direttiva.

Il motivo di questa situazione è noto e comune alle carriere tecniche di varie amministrazioni statali: scarsa partecipazione ai concorsi da parte di giovani ingegneri le cui immissioni da molti anni non sono compensative delle cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età.

Il provvedimento proposto si dimostra indispensabile in vista dell'attuazione della riforma tributaria per la necessità di predisporre gli strumenti tecnici di accertamento occorrenti, con particolare riferimento alla mecca-

nizzazione dei servizi e all'aggiornamento delle scritture censuarie.

Queste brevi considerazioni dimostrano la necessità per l'amministrazione di disporre dei propri quadri tecnici direttivi al completo, mentre ciò, anche con l'approvazione della presente proposta (che tuttavia conserverebbe elementi di grande esperienza) potrà essere conseguito solo parzialmente e per un limitato periodo di tempo.

Per tali ragioni il provvedimento deve comprendere, oltre i funzionari delle carriere tecniche direttive, anche i funzionari delle carriere tecniche di concetto, geometri capi, che svolgono analoghe funzioni direttive come direttori di sezione, avuto riguardo non soltanto al titolo di studio originario e al conseguente inquadramento nelle carriere direttive o di concetto, ma anche alla attuale funzione direttiva effettivamente svolta.

Inoltre, stante l'imminente collocamento a riposo di parecchi funzionari della carriera tecnico-direttiva, si considera opportuno che venga disposto il richiamo in servizio di coloro che dal 1° gennaio 1971 fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo sono posti in riposo.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Il Ministro delle finanze ha facoltà, fino al 31 dicembre 1973, di trattenere in servizio, con il consenso degli interessati, per la durata di tre anni, gli ingegneri della carriera direttiva e i funzionari delle carriere tecniche di concetto (geometri capi) che svolgono analoghe funzioni direttive come direttori di sezione dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

I funzionari delle medesime carriere, collocati a riposo dal 1° gennaio 1971 e fino alla entrata in vigore della presente legge, potranno essere richiamati e trattenuti in servizio alle condizioni di cui al comma precedente.

I funzionari trattenuti o richiamati in servizio sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo, per ogni impiegato collocato in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento.

I funzionari trattenuti o richiamati non possono conseguire promozioni e il loro trattamento economico è quello previsto per la qualifica rivestita. Il servizio prestato in soprannumero è utile sia ai fini degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini del trattamento di quiescenza.